



[Indietro](#)

Publicato il 01/09/2017

N. 03495/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04808/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4808
del 2017, proposto da:

Mario Torrisi, rappresentato e difeso dagli
avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con
domicilio eletto presso lo studio Santi Studio
Delia e Bonetti in Roma, via S. Tommaso
D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

Dipartimento di Pubblica Sicurezza del

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giacomo Serra, Alessandro Gigante non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I QUATER, n. 2987/2017, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l'avvocato S. Delia e l'Avvocato dello Stato Di Leo.

Considerato che il presente contenzioso merita di essere definito nella più opportuna sede del merito anche sulla scorta dell'orientamento espresso dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2016.

Rilevato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco il denunciato pregiudizio grave ed irreparabile dell'odierno appellante può essere soddisfatto da una celere definizione del merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), [OPZIONI]

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4808/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della celere fissazione del merito da parte del giudice di primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino,
Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE
Luigi Massimiliano
Tarantino

IL
PRESIDENTE
Antonino
Anastasi

IL SEGRETARIO